

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1021-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, STRUMENDO, VIOLANTE, MONTANARI FORNARI,
CECI BONIFAZI, ALBORGHETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, UMIDI
SALA, MONTECCHI, BINELLI, GELLI, BENEVELLI, MOMBELLI,
MOTETTA, GRILLI, CIABARRI**

Nuove norme concernenti l'informazione, la conoscenza, l'educazione ed i controlli per la prevenzione degli incidenti stradali e modifiche a taluni articoli del codice della strada

Già articoli da 1 a 6 e da 8 a 15 della proposta di legge n. 1021, stralciati dalla IX Commissione permanente (Trasporti) in sede legislativa, nella seduta del 10 marzo 1988

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. Lo Stato promuove:

a) le iniziative per l'educazione stradale dei cittadini;

b) la diffusione delle conoscenze di base relative agli interventi di pronto soccorso per incidenti stradali;

c) la diffusione di informazioni adeguate per i cittadini abilitandi e abilitati alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli di ogni genere ad uso privato e pubblico affinché siano conosciuti, agli effetti della guida, i rischi, per sé e per gli altri, derivanti:

1) dall'uso di bevande alcoliche e superalcoliche;

2) dall'uso associato di bevande alcoliche e superalcoliche e di altre sostanze ad effetto psicotropo;

3) dall'uso e dall'abuso di farmaci e psicofarmaci;

4) dall'uso di sostanze stupefacenti;

5) dall'abbassamento del campo visivo ed uditivo e di altre particolari condizioni fisiche e psichiche del conducente.

2. A tale fine i Ministeri della sanità, dell'interno, dei trasporti, della pubblica istruzione e della difesa, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispongono le linee del programma di educazione stradale e di pronto soccorso e provvedono a definire le modalità e i contenuti dei programmi da realizzarsi alla RAI-TV e attraverso i mezzi di comunicazione di massa, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 2.

(Schede descrittive di sostanze pericolose per la guida).

1. I Ministri della sanità e dei trasporti, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispongono una scheda descrittiva indicante la pericolosità per la conduzione di motocicli ed autoveicoli ad uso privato e pubblico, di bevande alcoliche e superalcoliche, di farmaci e psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. La scheda di cui al comma 1 è parte integrante del libretto di circolazione stradale.

ART. 3.

(Controindicazioni per farmaci pericolosi per la guida).

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone che le case farmaceutiche evidenzino, con un segno particolare posto esternamente alla confezione, le controindicazioni utili relative ai farmaci la cui assunzione può risultare pericolosa per la guida.

ART. 4.

(Rilevazione degli incidenti stradali).

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le procedure per la rilevazione, da parte degli organi territoriali competenti, degli incidenti stradali dovuti:

a) all'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche;

b) all'assunzione associata di bevande alcoliche e di altre sostanze ad effetto psicotropo;

c) all'abbassamento del campo visivo e uditivo;

d) all'uso di sostanze stupefacenti.

2. I dati di cui al comma 1 costituiscono parte integrante della relazione annuale sullo stato sanitario del paese.

ART. 5.

(Piani regionali).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani per l'educazione stradale, per le conoscenze di base di pronto soccorso in

caso di incidenti stradali e per una capillare informazione sulle condizioni per la sicurezza della guida di motoveicoli e autoveicoli.

2. I piani sono elaborati con la partecipazione delle unità sanitarie locali, degli organi collegiali scolastici, dell'ispettorato della motorizzazione civile, dell'ACI e dei comandi territoriali della polizia stradale, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco. I piani sono trasmessi ai Ministeri della sanità, dell'interno, della pubblica istruzione e dei trasporti e prevedono gli adeguati finanziamenti per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche e degli effetti indotti dall'attuazione dei piani di cui al comma 1, provvedono all'aggiornamento periodico dei contenuti dei piani stessi.

ART. 6.

(Compiti dei comuni).

1. I comuni singoli o associati, anche tramite le unità sanitarie locali, le comunità montane, in collaborazione con l'ACI, l'Ispettorato della motorizzazione civile, i comandi territoriali della polizia stradale, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco, provvedono alla attuazione del piano di cui all'articolo 5.

2. I provveditorati agli studi, con la collaborazione dei consigli scolastici distrettuali, provvedono, all'inizio di ogni anno, alla elaborazione ed articolazione del programma di educazione stradale da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado.

3. I provveditorati agli studi e i consigli scolastici distrettuali, nella attuazione del programma di cui al comma 2, si avvalgono degli esperti e degli operatori sanitari indicati dalle unità sanitarie locali, dall'ACI, dall'Ispettorato della motorizzazione civile e dai comandi territoriali della polizia stradale, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco.

ART. 7.

*(Ammissione all'esame
per la patente di guida).*

.....
.....
.....

ART. 8.

*(Conoscenza delle norme
di pronto soccorso e assistenza).*

1. Dopo l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è inserito il seguente:

« ART. 85-bis. — 1. Il candidato all'esame per la patente di guida ad uso privato per motoveicoli della categoria A, per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C, D, F e per la patente di guida ad uso pubblico per autoveicoli e motoveicoli di ogni categoria, deve possedere una sufficiente conoscenza delle fondamentali norme di pronto soccorso e di assistenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla redazione di una guida sanitaria contenente gli elementi di base di pronto soccorso e assistenza in caso di incidenti stradali e una descrizione dei danni derivanti (alla guida di motoveicoli ed autoveicoli) dall'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, di farmaci e di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le direzioni delle scuole-guida operanti sul territorio regionale e nelle province di Trento e di Bolzano provvedono al ritiro presso le unità sanitarie locali territoriali delle guide sanitarie. La guida sanitaria è parte integrante del materiale didattico che la scuola-guida consegna ai candidati iscritti per il conseguimento della patente.

4. È fatto obbligo alle scuole-guida di definire con la unità sanitaria locale territoriale la modalità e l'operatore sanitario di strutture pubbliche o convenzionate

per le lezioni tecniche e pratiche di pronto soccorso e assistenza ai candidati al conseguimento della patente, per un monte-ore non inferiore a 10 ore. I costi per l'attività didattico-sanitaria di cui al precedente comma sono a carico della scuola-guida.

5. L'arredamento didattico dei locali adibiti a scuola-guida per gli abilitanti alla patente e il materiale didattico devono anche prevedere:

a) un plastico con i modellini raffiguranti esempi vari di interventi di prima assistenza e pronto soccorso alle persone in caso di incidenti stradali;

b) una serie di cartelli indicanti i pericoli alla guida per l'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, farmaci e sostanze stupefacenti e psicotrope.

6. Al termine del corso l'operatore sanitario rilascia una certificazione attestante la conoscenza da parte del candidato delle norme di base di pronto soccorso e assistenza in caso di incidenti stradali e la conoscenza dei danni derivanti dall'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, stupefacenti e psicotrope, di farmaci.

7. Tale certificazione viene presentata dalla scuola-guida all'ingegnere dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti delegato alla idoneità alla guida dell'esaminando ».

ART. 9.

(Estensione della patente ad altro uso o ad altra categoria).

1. Per ottenere l'estensione della patente di guida ad altro uso o ad altra categoria occorre che il candidato dimostri di possedere la conoscenza delle nozioni contemplate nei programmi delle categorie di patente richiesta, comprese le norme di base di cui all'articolo 8 della presente legge e l'abilità alla guida relativa al veicolo.

ART. 10.

(Caratteristiche dei veicoli per i mutilati).

1. Il secondo comma dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti i particolari tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al precedente comma, adattati per mutilati e minorati fisici in relazione alle loro infermità, che possono essere guidati con la patente di categoria F ».

ART. 11.

(Controllo quinquennale del campo visivo e uditivo).

1. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« ART. 88-bis. — 1. I titolari delle patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A, B, C, D sono tenuti a sottoporsi al controllo specialistico quinquennale presso l'unità sanitaria locale territoriale per l'accertamento dei requisiti stabiliti dagli articoli 472 e 473 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 20 maggio 1977.

2. Qualora il campo visivo risulti ridotto il medico oculista rilascia una certificazione specialistica che ne attesta il grado di riduzione e l'obbligo di lenti durante la guida.

3. Il medico-oculista specialista trasmette copia della certificazione alla prefettura alla quale il titolare, entro otto giorni, si rivolge per far apporre sulla propria patente il timbro recante l'obbligo di lenti durante la guida.

4. Qualora la riduzione del campo uditivo comporti difficoltà e rischi alla guida

il medico specialista indica la strumentazione necessaria per la guida.

5. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese anche ai titolari di patenti di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

6. L'inosservanza delle norme di cui ai commi precedenti da parte del titolare della patente comporta un'ammenda di lire 100.000. In caso di recidiva il prefetto può disporre la sospensione della patente per un periodo di due mesi ».

ART. 12.

*(Controllo per guida
in stato di ebbrezza).*

1. Dopo l'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« ART. 91-bis. — 1. Ai fini di prevenire incidenti stradali e di garantire l'incolumità del conducente e degli altri utenti della strada, le forze preposte al controllo e alla disciplina del traffico stradale e autostradale e al rispetto delle norme di circolazione, possono procedere, in caso di manifesta alterazione da sostanze alcoliche e superalcoliche, alla prova dell'alito per accertare il grado di alcolemia il cui tasso non può superare l'1 per mille. Qualora la prova dell'alito dia esito positivo è elevata una contravvenzione da un minimo di lire 50.000 a un massimo di lire 200.000. Della prova viene trasmessa informazione all'Ispettorato della motorizzazione civile e alla prefettura. L'agente che ha proceduto alla prova con esito positivo trattiene la patente, invitando il conducente a ritirarla presso l'ufficio territorialmente più vicino da cui l'agente dipende, non prima di ventiquattr'ore successive all'effettuato accertamento.

2. Qualora nel corso di un anno lo stesso conducente incorra in tre violazioni nella guida per abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche, il prefetto può disporre la sospensione della patente per un periodo da due a sei mesi. In caso di incidenti stradali, con lesioni lievi alle

persone, può essere disposta l'analisi del sangue dei conducenti di motoveicoli ed autoveicoli o comunque di qualsiasi altro mezzo di trasporto, nella più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata per accertare la presenza nel sangue del tasso di alcolemia in misura non superiore a quella indicata dal comma 1.

3. Nel caso di esito positivo, alle sanzioni vigenti è aggiunta un'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000.

4. Copia del verbale è trasmessa all'Ispettorato della motorizzazione civile e alla prefettura.

5. Il prefetto, nel caso che il conducente di mezzo meccanico di cui ai commi 1 e 2 procuri, nel corso di un anno, a causa del tasso alcolemico, più incidenti stradali con lesioni lievi, può disporre la sospensione della patente da quattro a otto mesi.

6. Per incidenti con lesioni gravi alle persone è obbligatorio l'esame del sangue dei conducenti dei mezzi meccanici coinvolti per accertare se il tasso di alcolemia supera la misura indicata al comma 1 del presente articolo.

7. In caso positivo, alle sanzioni già previste nel presente testo unico è aggiunta un'ammenda da lire 500.000 a lire un milione.

8. Nei casi previsti nei commi 6 e 7 dell'articolo 91, la patente, in considerazione della guida in stato di ebbrezza, è sospesa per un periodo non inferiore ai dodici mesi ».

ART. 13.

(Conoscenza delle norme di pronto soccorso e assistenza per i militari di leva e in servizio permanente).

1. Le conoscenze di base di pronto soccorso e assistenza e dei danni derivanti dall'uso di sostanze alcoliche e superalcoliche, stupefacenti e psicotrope e di farmaci sono richieste, nelle modalità e nelle forme da definirsi da parte delle competenti scuole-guida militari, anche ai militari in servizio di leva o permanente

che conseguono la patente di guida per motoveicoli e autoveicoli.

2. Il Ministro della difesa, di concerto col Ministro della sanità, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apporta le modifiche e le integrazioni ai regolamenti vigenti.

ART. 14.

(Uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza sugli autoveicoli).

1. Dopo l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è aggiunto il seguente:

« ART. 122-bis. — 1. Sono obbligatori sugli autoveicoli pubblici e privati l'uso delle cinture di sicurezza per il conduttore ed il trasportato che trovasi seduto a fianco del conduttore, nonché l'uso dei dispositivi di sicurezza per il trasporto dei bambini.

2. Chiunque violi la disposizione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di lire 50.000 ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.